

# **TI\_GERICHTE INC.2003.45802 vom 3. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.45802](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.45802)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.45802 du 3 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.45802 del 3 settembre 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Siccome rivolto contro formale decisione del Procuratore pubblico relativa al luogo di detenzione, il reclamo è ricevibile. Si ricorda, comunque ed a scanso di equivoci, che ciò non è il caso per questioni relative all'attuazione pratica della carcerazione non dipendenti direttamente dalla decisione del Procuratore pubblico; in questo caso la competenza è della Direzione del Penitenziario (art. 43 cpv. 2 in relazione con gli artt. 39 e 37 ss del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, Raccolta no. 4.2.1.1.1). Il reclamo è tempestivo (art. 281 cpv. 1 CPP) e pacifica la legittimazione di \_\_\_\_\_, accusato e detenuto. Esso è quindi ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Le norme, ed i principi generali, applicabili alla questione relativa il luogo di carcerazione per le persone in detenzione preventiva, sono già state definite in numerose decisioni di quest'ufficio (sentenze GIAR: 11.02.1993 [17.93.2], 24.02.1994 concernente il qui reclamante [977.93.3], 20.01.1995 [1066.93.5], 23.08.1999 [368.99.5], 22.03.1999 [REP 1999 n. 129], 28.09.2001 [369.2001.3]), che possono essere qui riprese non essendovi ragione di scostarsi dalle stesse: "a) Il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell'accusato. L'art. 104 CPP (Esecuzione dell'arresto) precisa unicamente che l'arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l'art. 4 della Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti "sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale". Le carceri pretoriali - che sono delle sezioni dell'istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) - "accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell'inchiesta e del procedimento di istruzione" (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così, verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L'art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l'art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell'esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5)(così, verbatim, decisione 22 marzo 1999 in re E., inc. Giar 582.98.7, in: Rep. 132

[1999] n. 129 consid. 4a p. 357 s.). b) Si deduce da quanto precede che in realtà, il magistrato inquirente non ha la facoltà di decidere autonomamente dove debba essere detenuta una persona in stato di arresto: visto che anche le carceri pretoriali non sono altro che sezioni dell'istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS), ogni decisione in proposito spetta all'autorità amministrativa preposta alla gestione delle carceri. Di regola, la detenzione preventiva ha luogo presso le carceri pretoriali, poiché solo queste strutture sono atte a garantire l'effettiva ed assoluta segregazione del detenuto da persone con le quali era ipotizzabile un pericolo di collusione. Quando il Procuratore Pubblico autorizza il trasferimento di un detenuto da un carcere pretorile alla Stampa decide, in verità, piuttosto sulle modalità d'esecuzione della detenzione preventiva: di fatto, rinuncia consapevolmente alla totale separazione dei vari correi, accettando un accresciuto rischio di possibili collusioni. c) Dunque, fino a quando sussiste pericolo di collusione il rifiuto (esplicito o implicito) di trasferimento di un detenuto presso la struttura della Stampa è di principio lecito. d) Non basta, tuttavia, accertare che una detenzione preventiva sia lecita, in termini assoluti, poiché persegue gli scopi previsti dalla legge. Come già accennato (supra consid. 2a in fine), la legittimità di una detenzione preventiva dipende anche da un esame di proporzionalità (così già nelle decisioni in re W. 21 dicembre 1993 [inc. Giar 977.93.2] e 24 febbraio 1994 [inc. Giar 977.93.3], riprese da ultimo in decisione 23 agosto 1999 in re B.A., inc. Giar 368.99.5-7 consid. 7.1 p. 9). La misura è proporzionata se le restrizioni imposte al detenuto si giustificano con le esigenze che la carcerazione deve soddisfare nel caso specifico: quanto più gravose sono le condizioni di detenzione, tanto più marcate dovranno essere queste esigenze. Ciò vale anche con riferimento al luogo di detenzione, e significa che se le condizioni di detenzione sono inaccettabili, l'autorità inquirente deve trovare un'alternativa compatibile con gli standard internazionali oppure, al limite, rinunciare alla misura. L'esame va ovviamente effettuato di caso in caso, con riferimento alle concrete esigenze, e non può basarsi unicamente su opinioni dottrinali (per quanto di peso, come quella riportata dal reclamante) o sulle generiche risultanze delle periodiche visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT, v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4; si tratta dell'organo di monitoraggio istituito dalla Convenzione europea di identica denominazione [art. 1], con funzione espressamente consultiva e non di condanna, v. pagina web introduttiva, [www.coe.int/en/about.htm](http://www.coe.int/en/about.htm)). " (sentenza GIAR 28 settembre 2001, citata, cons. 2) Ricordando, inoltre, che: b) Solo per l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura, il Dipartimento delle istituzioni può far capo a stabilimenti di altri Cantoni (art. 9 LEPMS; sentenza CRP 1 settembre 1988, loc. cit.; sentenza CRP 26 febbraio 1992 in re D.G., inc. CRP 26/92, consid. 2 p. 4). Sulla base di questo espresso dettame di legge, soprattutto se letto in relazione con il già menzionato principio di proporzionalità nell'esecuzione del carcere preventivo scaturente dall'art. 176 cpv. 2 CPP, " si deve concludere che ogni prevenuto ha il diritto di essere trattenuto in carcere preventivo nel Ticino, sia per i contatti con eventuali familiari qui residenti o con il suo ambiente, sia soprattutto per le correnti necessità del procedimento e per poter agevolmente conferire con i propri difensori. Eccezioni possono essere ammesse [...] per non pregiudicare la ricerca della verità, nei confronti di pericolo di collusione specie con altri coprevenuti " (sentenza CRP 1 settembre 1988, cit., consid. 2 p. 4-5). " (sentenza GIAR 22 marzo 1999, citata, cons. 4 c.)

### **E. 3**

La questione relativa alla legalità delle condizioni della detenzione preventiva presso le celle pretoriali è stata recentemente affrontata dalla Camera dei ricorsi penali nella sentenza

19 agosto 2002 (CRP 60.2001.00313), nella quale è stato ritenuto che: "4.2 4.2.1 Giusta l'art. 10 cpv. 2 CF ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. Eventuali restrizioni di diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità. In tutti i casi, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 CF). In materia di privazione della libertà durante l'esecuzione della pena e del carcere preventivo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) riconosce le medesime garanzie sancite dalla CF (STF 118 Ia 73; 113 Ia 328; PKG-1993-40). Quanto alle risoluzioni e raccomandazioni emanate dagli organi del Consiglio d'Europa concernenti il trattamento dei detenuti, il Tribunale federale ha precisato che le stesse non sono vincolanti, ma vengono quantomeno osservate (STF 118 Ia 64; 111 Ia 344). 4.2.2 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (in seguito: CPT) ha più volte ribadito che il diritto del detenuto di fruire quotidianamente dell'"ora d'aria" rappresenta una garanzia minima che non è passibile di alcuna restrizione (v. CPT/Inf (2001) 10, par. 51). A proposito la commissione di sorveglianza delle condizioni di carcerazione in Ticino, dopo aver visitato nel corso del 2001 le carceri pretoriali di Bellinzona, Lugano e Mendrisio, ha specificato che "(..) si tratta di strutture che più non adempiono gli standard minimi attuali di detenzione " e che" (..) nonostante i limiti logistici delle attuali strutture " il diritto all'ora d'aria " deve essere garantito a tutti i detenuti , qualunque sia il loro regime, come ha avuto modo di ricordare ancora di recente il CPT nel rapporto sulla visita periodica alla Francia del 14-25 maggio 2000 a proposito della struttura di attesa all'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, struttura che può essere paragonata a quelle delle carceri pretoriali " (v. Rapporto 19.2.2002 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi concernente il 1° Rapporto di attività della Sottocommissione di sorveglianza delle condizioni di carcerazione, p. 2-3). Pure la dottrina (v. in particolare J. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p. 72-73) e la giurisprudenza (cfr. STF 122 I 222; 118 Ia 64; 118 Ia 360; 106 Ia 293; 102 Ia 279 consid. 7c; 99 Ia 262; PKG-1993-40) concordano nel riconoscere al detenuto il diritto al passeggio quotidiano all'aria aperta per almeno mezz'ora che deve essere obbligatoriamente organizzato, e ciò indipendentemente dalla struttura carceraria e dalle difficoltà logistiche ed organizzative del carcere in cui il detenuto risiede. Dove le circostanze lo permettano, deve essere concessa un'ora d'aria (STF 118 Ia 64 consid. 3k; v. pure Regolamento penitenziario di Stato del Cantone Ticino "La Stampa", art. 44). Irrilevante a tal fine è il regime di carcerazione del singolo detenuto e/o la sua potenziale pericolosità (cfr. STF 118 Ia 64 consid. 3c; sentenza non pubblicata del TF del 27.9.1999 in re A.B.). Sulla base della suddetta dottrina e giurisprudenza, la CRP ha concluso che, nella misura in cui al detenuto viene negato il passeggio giornaliero all'aria aperta o perlomeno un surrogato dello stesso - come avviene presso le celle pretoriali di Mendrisio e Lugano - lo stato di detenzione cui è sottoposto lede il diritto federale e la CEDU. Ciò a prescindere dal pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e dall'atteggiamento assunto dal detenuto nel corso dell'istruzione formale.

#### **E. 4**

Intimazione (anticipata per fax) e per posta a: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per \_\_\_\_\_;  
- Procuratore Pubblico \_\_\_\_\_ (con copia dello scritto 1 settembre 2003 della difesa e l'incarto di ritorno). giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.